




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 5 - 2017

DDL. n. 1298

Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e
istituzione del Fondo regionale per la disabilità.

Nota di lettura

XVI Legislatura
28 febbraio 2017



Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il disegno di legge in esame, nell'ambito della proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per un ulteriore mese, fino al 31 marzo 2017, all'articolo 1 dispone l'istituzione del "Fondo regionale per la disabilità" al fine di garantire l'assistenza domiciliare ai disabili gravissimi, mediante trasferimenti monetari diretti agli aventi diritto, con uno stanziamento di 16 milioni di euro su un capitolo di nuova istituzione, introdotto nella "III Nota di variazione al bilancio regionale", richiamata all'articolo 2.

In via preliminare si rappresenta che il disegno di legge **introduce una nuova fattispecie normativa** per far fronte alla problematica relativa all'assistenza dei soggetti con disabilità.

Tale previsione **presenta profili di criticità** sul piano della compatibilità con la vigente disciplina in materia di esercizio provvisorio, dettata dall'articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 (e del punto 8 dell'Allegato 4 al medesimo decreto), nonché dall'articolo 6 della l.r. 47/1977.

Si ricorda, infatti, che il disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio (e la relativa eventuale proroga) è lo strumento che consente, nelle more dell'approvazione del bilancio definitivo, la gestione in dodicesimi su ciascun capitolo di spesa **del bilancio a legislazione vigente**.

In regime di esercizio provvisorio, infatti, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio sono consentiti l'assunzione di impegni e i relativi pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo e tale limitazione non si applica alle spese fisse obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti dai precedenti esercizi, nonché alla gestione dei residui.

Per tali ragioni, l'introduzione di una nuova fattispecie normativa, quale quella dell'articolo 1, trova la sua corretta collocazione nell'ambito del disegno di legge di stabilità regionale, al pari di eventuali analoghe norme di natura sostanziale con effetto finanziario che incidono sull'ordinamento. Si aggiunge, inoltre, che la disposizione in esame, nell'introdurre la sopracitata finalità di spesa, prevede che alla stessa non si applichi la limitazione dell'esercizio in dodicesimi, in difformità con quanto previsto dalla disciplina vigente sopra richiamata.

La disposizione di cui all'articolo 1 presenta, altresì, **profili di criticità dal punto di vista della quantificazione degli oneri da essa recati e della conseguente copertura finanziaria**. La relazione tecnica, in proposito, non fornisce elementi per la valutazione della congruità della spesa in relazione ai possibili destinatari della norma. A questo scopo, si confronti la circolare dell'Assessorato regionale dell'Economia, Ragioneria generale della regione, n. 1 prot. 2908/B.08.01 del 21 gennaio 2015, nella quale si legge che *"Relativamente alla corretta quantificazione degli oneri finanziari previsti in ogni iniziativa legislativa, assume rilevanza, per il successivo iter assembleare, l'obbligo per l'Amministrazione regionale di esplicitare dati, criteri e metodi per la corretta quantificazione degli stessi..."*. Sul tema si è pronunciata diverse volte la Corte Costituzionale con numerose sentenze; tra queste si ricordano la n. 115/12 (sulla necessità

della quantificazione analitica degli oneri) e la n. 131/12 (sulla mancata quantificazione pluriennale degli oneri).

Sotto il profilo della copertura finanziaria si evidenzia, poi, che la stessa è individuata mediante riduzione di un capitolo di spesa relativo al cofinanziamento del programma operativo regionale, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione. Trattasi di spesa in conto capitale, il cui ammontare è individuato con riferimento a stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato, e, come tale, insuscettibile di costituire idonea copertura ai sensi della vigente normativa di contabilità. Oltretutto si rileva, al riguardo, che la relazione tecnica non motiva in ordine all'effettiva disponibilità e alle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità originarie.

Con riferimento, da ultimo, agli aspetti applicativi della disposizione si chiedono chiarimenti al governo sia in ordine al rapporto tra il fondo regionale di cui al comma 1 e il fondo nazionale per la non autosufficienza, considerato che il comma 2 configura l'intervento finanziario regionale "anche quale" cofinanziamento aggiuntivo, sia in relazione alle modalità operative concernenti la materiale dazione dei contributi.

Occorre altresì specificare, in relazione ai contenuti dei commi 3 e 4, i termini e le modalità di partecipazione degli enti locali al complesso degli interventi in materia di disabilità.

